

# *Riflessioni sui riferimenti alla Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) nei “nuovi” Accordi Preferenziali sul Commercio (APC) dell’Unione europea*

5 novembre 2025

**Niccolò Lanzoni, PhD**

Assegnista di ricerca post-doc e Professore a contratto  
di Diritto internazionale (Dipartimento di Scienze  
Giuridiche e di Beni Culturali)  
[niccolo.lanzoni2@unibo.it](mailto:niccolo.lanzoni2@unibo.it)

# Introduzione

Riflessioni sui riferimenti alla Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) nei “nuovi” Accordi Preferenziali sul Commercio (APC) dell'UE.

Questi APC sono allineati agli obiettivi di sostenibilità dell'UE e orientano:  
l'azione esterna (art. 21 TUE);  
la politica commerciale comune (art. 207 TFUE).

Questa evoluzione rispecchia l'agenda interna dell'UE sulla sostenibilità d'impresa (ad es. la Direttiva sulla **due diligence** di sostenibilità aziendale – **CSDDD**) e pone domande cruciali:

Qual è il valore giuridico dei riferimenti alla RSI negli accordi commerciali?

Quali effetti pratici producono su Stati e imprese?

# ***Struttura della lezione***

## **Parte I – Evoluzione della natura giuridica della RSI:**

dalla filantropia aziendale → a un concetto normativamente rafforzato attraverso la codificazione nel *soft law*.

## **Parte II – La RSI negli APC dell'UE:**

Tecniche redazionali che richiamano i principi internazionali di RSI.

Valutazione del loro valore giuridico e dei loro effetti pratici.

## **Parte III – Implicazioni sistemiche:**

Le clausole sulla RSI contribuiscono all'erosione dell'autonomia dell'impresa.

La RSI si sta spostando lungo il continuum *soft law–hard law*, verso norme sempre più vincolanti.

# *La natura giuridica in evoluzione della RSI*

La Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) nasce nelle scienze economiche e sociali, con radici in considerazioni etiche e sociali.

Si contrappone alla visione di **Milton Friedman**, secondo cui:

“L'unica responsabilità sociale dell'impresa è utilizzare le proprie risorse e svolgere attività finalizzate ad aumentare i propri profitti.”

La RSI parte invece dal presupposto che le imprese siano parte integrante delle comunità in cui operano e debbano:

rispettare standard minimi in materia di **ESG** (ambiente, società e governance);

considerare tutti gli **stakeholder** — dipendenti, fornitori, clienti, comunità locali e ambiente.

# *Condotta volontaria e forza normativa*

Originariamente, la RSI indicava un comportamento che andava **oltre gli obblighi legali**, integrando e completando la normativa esistente.

Alcuni strumenti vincolanti — come la **Direttiva 2014/95/UE sulla rendicontazione non finanziaria** — utilizzano il linguaggio della RSI, ma gli impegni restano in gran parte **volontari**.

I principali strumenti di RSI comprendono:

**Codici di condotta**

**Programmi etici**

**Strategie di sostenibilità**

## *La trasformazione della RSI a livello internazionale*

A partire dagli anni '70, l'espansione globale delle **imprese multinazionali (MNEs)** ha messo in discussione la capacità degli Stati di regolare efficacemente la loro attività.

Le operazioni di tali imprese hanno generato rischi per il rispetto, da parte degli Stati, degli obblighi in materia di **diritti umani, lavoro e tutela ambientale**.

Non esiste tuttora un **regime internazionale vincolante** sulla condotta delle imprese — né in forma di trattato, né come diritto consuetudinario.

Questo **vuoto normativo** ha favorito l'ascesa della RSI nel diritto internazionale, che si è evoluta attraverso strumenti di **soft law** fino ad acquisire una vera e propria **forza normativa**.

# *Strumenti di soft law che guidano la globalizzazione della RSI*

Principali strumenti che hanno plasmato gli standard globali della RSI:

**Linee guida OCSE per le imprese multinazionali** (1976, riviste nel 2023)

**Global Compact delle Nazioni Unite** (2000)

**Dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale** (1977, rivista nel 2017)

Insieme, questi strumenti hanno **standardizzato a livello mondiale le aspettative** in materia di responsabilità sociale d'impresa.

La **globalizzazione**, soprattutto a partire dagli anni '90, ha spinto le imprese ad assumere **responsabilità nuove e più ampie**, un tempo considerate impensabili.

# ***La RSI nel diritto internazionale contemporaneo***

## **Dichiarazione di Johannesburg (2002):**

“Il settore privato, comprese le grandi e piccole imprese, ha il dovere di contribuire allo sviluppo di comunità e società eque e sostenibili.”

## **ICSID – *Urbaser c. Argentina* (2016):**

“Il diritto internazionale riconosce la responsabilità sociale d’impresa come uno standard di importanza cruciale per le imprese che operano nel commercio internazionale.”

## **Institut de Droit International (IDI):**

“Gli Stati e le organizzazioni internazionali devono garantire che le imprese rispettino i principi della responsabilità sociale d’impresa.”

# ***Codificazione e standardizzazione della RSI nel soft law***

Nonostante il suo ruolo crescente, la **Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)** non possiede ancora una **definizione giuridica universale**. È spesso criticata come concetto “vago” e “impreciso”, o come un “termine ombrello” che ricomprende sia i processi decisionali sia i risultati del comportamento aziendale.

A partire dagli anni '70, le istituzioni internazionali hanno cercato di **riappropriarsi dell'elaborazione delle politiche di RSI**, sottraendola al controllo esclusivo delle imprese private.

Ciò è stato realizzato attraverso la **codificazione e la standardizzazione della RSI** tramite strumenti di **soft law**, dando origine al quadro dei “**business and human rights**”.

L'obiettivo è quello di **stabilire standard globali comuni di condotta aziendale**, andando **oltre la semplice etica volontaria**.

## *L'ambiguità normativa del soft law*

Il **soft law** si colloca in una “zona grigia tra diritto e politica”. Pur **non essendo giuridicamente vincolante**, la sua **forza normativa** dipende da vari fattori:

il **grado di precisione** del suo contenuto;

i **meccanismi interpretativi e di monitoraggio** (ad es. organi di controllo);

l'**autorevolezza e la credibilità** della fonte che lo emana.

Oggi, il soft law rappresenta un **elemento centrale della governance internazionale**.

# ***Principali strumenti internazionali di soft law sulla RSI***

**UN Global Compact (1999)** – Dieci principi in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.

**Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani (2011)** – Quadro “Proteggere, Rispettare, Rimediare”.

*(Consiglio dei Diritti Umani, Ris. 17/4, 16 giugno 2011)*

**Dichiarazione tripartita dell’OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale (1977, rivista nel 2022).**

**Linee guida OCSE per le imprese multinazionali (1976, riviste nel 2023)** – Condotta imprenditoriale responsabile.

Insieme, questi strumenti definiscono gli **standard della RSI** nei settori di: **diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.**

# *Vantaggi degli strumenti di soft law*

Sono **più rapidi da negoziare e adottare** rispetto ai trattati internazionali.

**Evitano la frammentazione** normativa, poiché non richiedono riserve né trasposizione nel diritto interno.

Possono portare alla **crystallizzazione di norme** in diritto vincolante (anche se ciò non è ancora avvenuto per la RSI).

Gli strumenti di soft law sono particolarmente adatti a:

«**(Ri)inserire le responsabilità delle imprese** nei principi internazionali, nei regimi di governance globale, nelle iniziative multi-stakeholder e nei processi democratici deliberativi».

La loro **autorità persuasiva** li rende efficaci nel creare **standard volontari ma normativi**.

Generano un **“effetto rete”**: maggiore è l’adesione, maggiore diventa la loro **legittimità**.

Riflettono l’obiettivo condiviso di definire **parametri globali chiari di RSI**.

Si rivolgono **direttamente alle imprese**, allineandole alle **norme socialmente attese**, e la loro **co-elaborazione con il settore privato** ne accresce la legittimità e la conformità.

# La RSI negli Accordi Preferenziali di Commercio (APC) dell'UE

A partire dagli anni 2000 (dopo il ciclo di Doha), i “nuovi” Accordi Preferenziali di Commercio dell'UE fanno sempre più spesso riferimento alla **Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)**.

Questi accordi vanno **oltre la semplice liberalizzazione degli scambi**, includendo anche ambiti come:

**proprietà intellettuale,**

**investimenti,**

**appalti pubblici,**

**concorrenza,**

**sviluppo sostenibile.**

In quanto strumenti centrali della **globalizzazione economica**, gli APC incorporano naturalmente **impegni in materia di RSI**.

L'UE promuove i riferimenti alla RSI con una duplice finalità:

**integrare i diritti umani e la sostenibilità** nella propria **politica commerciale comune** (art. 207 TFUE);

**esportare i propri valori** come parte della sua strategia di **competitività globale**.

## ***Riferimenti nei preamboli***

I riferimenti alla **Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)** compaiono raramente nei **preamboli** degli accordi, ma quando presenti, **hanno un peso interpretativo rilevante**.

**Esempio – CETA (UE–Canada, 2016):**

“Le Parti incoraggiano le imprese [...] a rispettare le linee guida e i principi internazionalmente riconosciuti di responsabilità sociale d’impresa, come le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali, e a perseguire le migliori pratiche di condotta imprenditoriale responsabile.”

Ai sensi dell’**articolo 31(2) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (CVDT)**, il preambolo costituisce una **fonte principale e naturale** da cui trarre indicazioni sugli **scopi e gli obiettivi del trattato**. Pertanto, tali riferimenti orientano l’**interpretazione del trattato** verso la **promozione della RSI**.

# *Disposizioni operative e capitoli su commercio e sviluppo sostenibile (TSD)*

I riferimenti alla **Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)** compaiono di norma nei **capitoli su Commercio e Sviluppo Sostenibile (Trade and Sustainable Development – TSD)**.

**Esempio – Accordo di libero scambio UE–Corea del Sud (2011)**, primo “accordo di nuova generazione”, **art. 13.6(2)**:

“Le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio di beni che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, inclusi quelli [...] che comportano la responsabilità sociale d'impresa.”

Le **prime clausole sulla RSI** presentano alcune caratteristiche ricorrenti:

**assenza di una definizione** di RSI;

**mancanza di riferimenti espliciti** a standard internazionali;

tuttavia, se entrambe le parti seguono strumenti di **soft law** (come le **Linee guida OCSE** o i **Principi Guida ONU sulle imprese e i diritti umani**), tali strumenti possono essere utilizzati per **interpretare gli obblighi di RSI** previsti dall'accordo.

# ***Evoluzione della prassi convenzionale: i riferimenti al soft law***

I più recenti **Accordi Preferenziali di Commercio (APC)** dell'UE contengono **riferimenti espliciti** a:

“principi e linee guida di RSI riconosciuti a livello internazionale”, oppure  
“principi di RSI approvati dalle Parti”.

Tali riferimenti si allineano ai principali **standard di soft law**, tra cui:

**Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani (2011)**

**Linee guida OCSE per le imprese multinazionali (1976, riviste nel 2023)**

**Guida OCSE sulla due diligence (2018)**

**Dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale (1977, rivista nel 2022)**

**Global Compact delle Nazioni Unite (1999)**

Alcuni accordi fanno inoltre riferimento a **standard settoriali di RSI**, ad esempio nei settori **energetico, delle materie prime e agricolo**.

# Il valore giuridico dei riferimenti alla RSI negli APC dell'UE

Gli **Accordi Preferenziali di Commercio (APC)** dell'UE fanno spesso riferimento a **standard internazionali di RSI**, sollevando interrogativi sul loro **effetto giuridico**.

Tali riferimenti sono di solito formulati come “**principi e linee guida internazionali**”, riflettendo strumenti di *soft law* quali:

i **Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani (UNGPs)**,

le **Linee guida OCSE per le imprese multinazionali**,

la **Dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale**.

La **questione centrale** è:

*Qual è il valore giuridico di un trattato vincolante che rinvia a standard non vincolanti?*

Secondo **Jorge Viñuales**, tali clausole rappresentano delle “**anchor provisions**” (*clausole-àncora*):

disposizioni del trattato che incorporano o conferiscono effetti giuridici a norme o standard altrimenti esterni ai rapporti giuridici tra le parti.

Non esistono “**regole secondarie**” che definiscano in modo generale l'impatto giuridico di tali rinvii.

Pertanto, il loro **valore giuridico** deve essere valutato **caso per caso**, tenendo conto di:

**formulazione esatta della clausola**,

**intenzione comune delle parti**.

## *Effetti giuridici teorici dei riferimenti al soft law*

In teoria, un **trattato internazionale** può rendere **vincolanti** degli **standard non vincolanti**, anche se ciò accade raramente e principalmente in **ambiti tecnici**.

Un trattato potrebbe anche **obbligare gli Stati** a garantire che le imprese soggette alla loro giurisdizione **rispettino gli standard di RSI** contenuti negli strumenti di *soft law*.

Se le parti concordano, tali norme di *soft law* potrebbero persino trasformarsi in **obblighi giuridici diretti per le imprese**.

Tuttavia, **nessun Accordo Preferenziale di Commercio dell'UE** attualmente in vigore **contiene disposizioni di questo tipo**.

# ***Prassi attuale degli APC dell'UE: promozione, non obbligo***

Nessun **Accordo Preferenziale di Commercio (APC)** o **accordo sugli investimenti** dell'UE impone **obblighi vincolanti di RSI** alle imprese — neppure come semplici “obblighi di condotta”.

Gli APC, inoltre, **non richiedono agli Stati** di far rispettare la conformità alla RSI, poiché ciò contrasterebbe con la **natura volontaria** della responsabilità sociale d'impresa.

L'approccio dell'UE è quello di una **RSI guidata dalle imprese**, sostenuta però dalla **cooperazione pubblica**.

Il linguaggio tipico dei trattati include formule come:

“**promuovere**” o “**incoraggiare**” gli standard di RSI;

“**facilitare il commercio**” di beni conformi alla RSI;

“**impegnarsi a cooperare**” per la sensibilizzazione e la diffusione delle migliori pratiche.

## ***Il caso sugli impegni in materia di lavoro nell'accordo UE–Corea (Korea Labour Commitments)***

Nel **rapporto del Panel** (art. 13.15 dell'Accordo di libero scambio UE–Corea), è stato chiarito che espressioni come **“promuovere”** o **“impegnarsi a”** non eliminano la **forza normativa** delle clausole.

Anche quando vengono utilizzati **verbi modali più deboli** (come *will* invece di *shall*), tali disposizioni implicano:

**“un obbligo positivo di condotta da adempiere in buona fede, che esclude l'inazione o l'adempimento meramente simbolico.”**

Pertanto, le cosiddette **clausole di “migliori sforzi”** (*best endeavours clauses*) presenti negli APC — comprese quelle relative alla RSI — **non devono essere considerate disposizioni deboli.**

## ***Effetti concreti dei riferimenti alla RSI negli APC dell'UE***

I riferimenti alla **responsabilità sociale d'impresa (RSI)** negli **Accordi Preferenziali di Commercio (APC)** dell'Unione Europea **aumentano la probabilità di un'attuazione effettiva** delle norme e degli impegni.

Ciò deriva da due fattori principali:

Gli APC impongono **obblighi vincolanti alle Parti** affinché **promuovano e incoraggino** l'adozione di pratiche di RSI.

I **riferimenti ricorrenti** alla RSI riconoscono il **ruolo centrale degli attori privati** nello sviluppo sostenibile e riflettono le **aspettative sociali** verso comportamenti imprenditoriali responsabili.

# ***Rafforzamento della base normativa della RSI***

L'inclusione degli **standard di responsabilità sociale d'impresa (RSI)** negli **Accordi Preferenziali di Commercio (APC)** dell'UE conferisce loro una **base normativa più solida**.

Anche in assenza di un vero obbligo giuridico, le imprese tendono ad **allinearsi strategicamente** agli standard di RSI sostenuti dall'Unione Europea.

I principali vantaggi per le imprese sono:

la creazione di **condizioni di concorrenza più eque** nel commercio globale (*level playing field*);

la **riduzione del rischio di una “corsa al ribasso”** derivante dall'indebolimento degli standard di RSI.

## *Evidenza empirica e “network effect”*

Studi empirici dimostrano che gli **Accordi Preferenziali di Commercio (APC)** che includono **impegni in materia di RSI** favoriscono un aumento del numero di imprese che adottano tali standard all'interno degli Stati parte.

Si genera così un **“effetto rete” (*network effect*)**, grazie al quale le norme di RSI si **diffondono oltre le Parti contraenti**, promuovendo un'**adesione globale delle imprese** a standard condivisi di comportamento responsabile.

# *Meccanismi di attuazione e istituzionali*

Gli **Accordi Preferenziali di Commercio (APC)** dell'UE generalmente **non prevedono meccanismi coercitivi** per l'applicazione delle clausole di **responsabilità sociale d'impresa (RSI)**, ma includono strumenti dei **capitoli su Commercio e Sviluppo Sostenibile (TSD)** che ne **rafforzano l'attuazione pratica**.

Elementi chiave:

**Domestic Advisory Groups (DAGs)** e **partecipazione della società civile** → favoriscono il dialogo, la trasparenza e la vigilanza sull'applicazione delle norme;

**Single Entry Point (SEP)**, istituito nel 2020 sotto l'autorità del **Chief Trade Enforcement Officer** → consente agli stakeholder europei di **presentare reclami** per presunte violazioni delle disposizioni TSD.

## ***Caso illustrativo: Accordo UE-Colombia/Perù/Ecuador***

L'organizzazione **CNV Internationaal (Paesi Bassi)** ha presentato un reclamo per conto dei **sindacati colombiani e peruviani** ai sensi dell'art. 271(3) dell'accordo, che invita le Parti a:

“promuovere le migliori pratiche aziendali in materia di responsabilità sociale d'impresa.”

Il caso ha portato all'avvio di un **dialogo diplomatico tra l'UE e il Perù**, culminato in **misure di cooperazione tecnica** volte a **migliorare le condizioni di lavoro** nei settori interessati.

# ***Riflessioni conclusive: i riferimenti alla RSI negli APC dell'UE***

I riferimenti a strumenti di **soft law** negli **Accordi Preferenziali di Commercio (APC)** dell'Unione Europea **non li rendono giuridicamente vincolanti**, a meno che le Parti non lo prevedano espressamente.

La prassi dell'UE mostra un fenomeno di **“doppio riferimento soft”**:

un **riferimento non vincolante**, inserito in un **trattato vincolante**,  
→ a **standard di RSI** che sono anch'essi **non vincolanti** (soft law).

Di conseguenza, le clausole di RSI **non creano obblighi giuridici diretti per le imprese**.  
Tuttavia, la loro **ricorrenza** negli accordi:

**rafforza lo status normativo** della RSI,

**amplifica il “network effect”** proprio della soft law,

**consolida le aspettative sociali** di condotta responsabile.

Inoltre, tali riferimenti producono **impatti pratici**, grazie a:

meccanismi **di risoluzione ad hoc delle controversie**, e

**strumenti di attuazione** dedicati alla gestione di questioni legate alla RSI.

# ***Erosione dell'autonomia aziendale ed evoluzione giuridica***

Questa prassi segna una **progressiva erosione dell'autonomia delle imprese** nel definire autonomamente i propri standard di condotta.

È il risultato del crescente potere delle **imprese multinazionali**, le quali possono: **compromettere** i diritti umani, il lavoro e l'ambiente, oppure **promuovere** lo sviluppo sostenibile.

Gli standard di **Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI)** stanno così **trasformandosi da soft law a hard law**, assumendo un carattere sempre più vincolante.

La **Politica commerciale comune dell'UE** promuove oggi la RSI a livello globale e ha **rimosso il riferimento alla sua natura "volontaria"** dalla definizione ufficiale europea.

La RSI è quindi passata dall'essere un **principio etico volontario** a diventare un **elemento centrale della strategia normativa e regolatoria esterna dell'Unione Europea**.

## *Lecture consigliate*

- F. WETTSTEIN, The History of 'Business and Human Rights' and Its Relationship with Corporate Social Responsibility, in S. DEVA, D. BIRCHALL (a cura di), *Research Handbook on Human Rights and Business*, Cheltenham - Northampton, 2020, p. 23;
- M. CHI, *Integrating Sustainable Development in International Investment Law: Normative Incompatibility, System Integration and Governance Implications*, Londra - New York, 2018;
- R. MCCORQUODALE, Corporate Social Responsibility and International Human Rights Law, in *Journal of Business and Ethics*, vol. 87, 2009, p. 391;
- J. WALESON, Corporate Social Responsibility in EU Comprehensive Free Trade Agreements: Towards Sustainable Trade and Investment, in *Legal Issues of Economic Integration*, vol. 42, 2015, p. 143;
- Y. CHEN, B. SHEEHY, Exporting Corporate Social Responsibility through Free Trade Agreements: Improving Coherence in the EU's New-Generation Trade and Sustainable Development FTAs, in *Texas International Law Journal*, vol. 58, 2023, p. 182;
- J. VIÑUALES, Investor Diligence in Investment Arbitration: Sources and Arguments, in *Review-Foreign Investment Law Journal*, vol. 32, 2017, pp. 352;
- F. ROMANIN JACUR, Corporate Social Responsibility in Recent Bilateral and Regional Free Trade Agreements: An Early Assessment, in *European Foreign Affairs Review*, vol. 23, 2018;
- G. ADINOLFI, Soft Law in International Investment Law and Arbitration, in *The Italian Review of International and Comparative Law*, vol. 1, 2021;
- N. Lanzoni, 'The Role of the European Parliament in Promoting Non-Trade Values in the European Union's Preferential Trade Agreements: A Focus on Corporate Social Responsibility' in E. Baroncini (ed), *The European Parliament, EU Trade Policy and Civil Society* (AlmaDL, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, forthcoming) 35–48;
- N. Lanzoni, 'Some Remarks on Referring to International Corporate Social Responsibility Standards in "New Generation" EU Preferential Trade Agreements' in E. Baroncini et al (eds), *Sustainable Development as Fundamental Pillar of Economic Governance and Public Affairs: The EU Approach and International and Domestic Perspectives* (Bononia University Press 2025) 431–446;
- N. Lanzoni, 'Il riferimento alla Responsabilità Sociale d'Impresa negli accordi preferenziali sul commercio di cui l'Unione europea è parte: verso una crescente normatività?' (2025) 39 *Diritto del commercio internazionale* 301–322.



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



Co-funded by  
the European Union

Grazie per l'attenzione!

SustainEUorPlanet